



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-07-2016 (punto N 4)

Delibera N 725 del 25-07-2016

Proponente
MONICA BARNI
DIREZIONE CULTURA E RICERCA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Daniela VOLPI

Estensore CRISTINA CECCHERELLI

Oggetto

Accordo fra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Toscana per la condivisione di azioni comuni per la promozione dei diritti della conoscenza, delle opportunità e lo sviluppo progetti di formazione/sensibilizzazione nelle scuole volti alla lotta agli stereotipi di genere e alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale. Approvazione bozza.

Presenti

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANO CIUOFFO

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Accordo

MOVIMENTI CONTABILI

Capitolo	Anno	Tipo Mov.	N. Movimento	Variaz.	Importo in Euro
U-23128	2016	Prenotazione			50000,00

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che la Direzione Cultura e Ricerca è competente in materie che interessano il sistema scolastico sia per il supporto alla diffusione della conoscenza (Spettacolo, musei, archivi, biblioteche, orientamento scolastico per il successo formativo) che per lo sviluppo dell'educazione alla cittadinanza responsabile (cultura della memoria, politiche di genere, pari opportunità, tutela dei diritti consumatori-utenti, cultura della pace);

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, siglata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n.77 e, in particolare, l'articolo 14 che impegna gli Stati ad intraprendere, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati a livello cognitivo degli allievi;

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) ed in particolare l'articolo 5- Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere- che al comma c) prevede come finalità del piano quella di promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

VISTO il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, che fra le varie linee di indirizzo prevede quella della "Educazione";

Visto il comma 16 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che dispone quanto segue: *"Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013."*;

VISTA la circolare MIUR n. 1972 del 15/09/2015 che fornisce chiarimenti e tutti i riferimenti normativi europei e nazionali a supporto dell'art. 1 comma 16 legge 107/2015 ed in particolare ribadisce e sottolinea che:

le finalità del suddetto articolo è quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro

le quali rientrano la promozione dell'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona;
nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione;
il personale scolastico, a cui è affidato il compito di educare i ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente formato e aggiornato, così come previsto anche dalla legge 128/2013 che all'art.16 lettera d) che pone all'attenzione delle scuole la necessità di favorire: *“l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”*.

VISTA la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) che fra i propri obiettivi si pone quelli di: agire nel rispetto dell'universalità dell'esercizio dei diritti di donne e uomini; eliminare gli stereotipi associati al genere; promuovere e diffondere la libertà e l'autodeterminazione della donna; promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'art. 59 (Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare) che prevede fra i vari interventi anche quelli relativi ad attività formative nelle scuole e per chi opera nel settore socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) ed in particolare:

l'art. 3 -Costituzione della rete- che dispone che la Regione Toscana sostiene e incentiva la costituzione di reti territoriali di relazioni fra tutti i soggetti istituzionali, interessati nella prevenzione della violenza di genere accoglienza protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, fra i quali vengono indicati l'Ufficio scolastico regionale e quelli provinciali;

l'art. 4 -Attività di prevenzione- che dispone che la Regione, anche in collaborazione con i soggetti della Rete sostiene progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;

VISTA la legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) ed in particolare l'art. 1 che dispone che la Regione Toscana adotta politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuove il superamento delle situazioni di discriminazione e garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere;

TENUTO CONTO:

che nell'ambito di applicazione della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) la Regione Toscana ha finanziato, negli anni, attraverso gli Accordi territoriali di genere presentati dalle Province, progetti di formazione e sensibilizzazione nelle scuole per combattere gli stereotipi associati al genere;

che alla luce dell'attuale assetto istituzionale si rende opportuno, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, procedere al finanziamento di queste progettualità attraverso l'individuazione e la sperimentazione di un nuovo percorso che veda una stretta collaborazione fra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) della Toscana;

che ai sensi della suindicata legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) sono state costituite reti territoriali di ambito provinciale attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli interistituzionali, ai quali hanno aderito, nella quasi totalità dei casi, gli Uffici scolastici provinciali;

che per promuovere la conoscenza, contrastare gli stereotipi di genere e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale nonché, più in generale, per supportare l'educazione alla cittadinanza responsabile occorre promuovere una costante collaborazione e specifici progetti di formazione/sensibilizzazione nelle scuole, in quanto la formazione è il terreno più importante per attuare un cambiamento culturale;

che è volontà della Regione Toscana e dell'USR Toscana collaborare organicamente al fine di individuare e sperimentare un percorso per una progettazione che meglio risponda ai suindicati obiettivi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione di uno specifico Accordo fra la Regione Toscana e l'USR della Toscana, che anche attraverso l'individuazione di buone prassi persegua le seguenti finalità:

combattere lo stereotipo di genere che incide sui percorsi di istruzione e sulla condizione lavorativa della donna finendo per costituire un ostacolo per l'accesso, il mantenimento e il miglioramento della sua posizione lavorativa e ad alimentare una cultura distorta dei ruoli della donna, sia fuori che dentro la famiglia, nonché delle relazioni all'interno della coppia;

contribuire a creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero da quei pregiudizi che sono alla base delle discriminazioni determinate dal genere e dall'orientamento sessuale;

supportare e sostenere l'educazione alla cittadinanza responsabile attraverso la trasmissione della memoria, la conoscenza delle culture e dei diritti per consentire alle nuove generazioni di costruire la pace e la sostenibilità necessarie al futuro della società;

dotare gli studenti degli strumenti necessari per orientarsi nel vasto patrimonio culturale regionale e nelle opportunità offerte dall'alta formazione e dai centri di ricerca toscani;

consolidare ed innovare gli interventi educativi secondo approcci che rispettino e valorizzino le differenze e contrastino qualunque forma di aggressione e violenza, valorizzare e qualificare le competenze professionali del mondo della scuola in materia di pari opportunità, lotta agli stereotipi e contrasto alla violenza di genere;

VISTO lo schema di Accordo, allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con cui la Regione Toscana e l'USR della Regione Toscana si impegnano ad individuare, partendo da una prima fase sperimentale, modalità di collaborazione e specifici progetti di formazione/sensibilizzazione che coinvolgano le scuole del territorio volti al contrasto degli stereotipi di genere e delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale nonché alla promozione dei diritti, della conoscenza e delle opportunità;

VISTA la decisione di Giunta n. 10 del 23/03/2016 avente ad oggetto: "Pareggio di bilancio 2016: disposizioni operative di prima applicazione;

PRESO ATTO che, conseguentemente alla suindicata decisione, si rende necessario utilizzare le risorse destinate con legge regionale n.81 del 28/12/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge

regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);

RITENUTO pertanto opportuno, per l'annualità 2016, di:

destinare le risorse complessivamente ammontanti a euro 50.000,00 per la realizzazione di una prima azione progettuale, nell'ambito di intervento –Formazione dei docenti e del personale A.T.A.-;

erogare le risorse, ad una o più Scuole polo che saranno individuate, quali soggetti attuatori, dall'USR della Toscana, per un importo pari a 50.000,00, prenotando le risorse sul bilancio di previsione 2016 nel seguente modo: 50.000,00 euro sul capitolo di nuova istituzione "*Interventi delle donne vittime di violenza-Trasferimenti a istituzioni scolastiche*" per il quale è in corso una variazione di bilancio amministrativa dal capitolo 23128 del Bilancio 2016;

VALUTATO necessario stabilire che la liquidazione del finanziamento da parte della Regione Toscana avverrà per la cifra di euro 50.000,00 contestualmente al decreto di impegno;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 83 che approva il "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016- 2018*" e la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 12/01/2016 "*Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018*";

VISTO il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 21/07/2016;

A VOI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo, allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con cui la Regione Toscana e l'USR della Toscana si impegnano ad individuare, partendo da una prima fase sperimentale, modalità di collaborazione e specifici progetti di formazione/sensibilizzazione che coinvolgano le scuole del territorio volti al contrasto degli stereotipi di genere e delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale nonché alla promozione dei diritti, della conoscenza e delle opportunità;
2. di incaricare, altresì, la struttura competente della Direzione Generale Tutela dei Consumatori e utenti, Politiche di genere, Promozione della cultura di pace, di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione dell'Accordo approvato con il presente atto;
3. di destinare le risorse complessivamente ammontanti per il 2016 a euro 50.000,00 per la realizzazione di una prima azione progettuale, nell'ambito di intervento –Formazione dei docenti e del personale A.T.A.-;
4. di stabilire che entro il 15 ottobre 2016 dovranno essere individuata/e da parte dell'USR Toscana la/le scuole polo e l'azione progettuale da finanziarie e che entro 90 giorni dalla conclusione dell'azione progettuale le attività dovranno essere debitamente rendicontate da parte del/i soggetto/i attuatori secondo le indicazioni e la modulistica che verranno appositamente predisposte dalla Regione Toscana;
5. di erogare le risorse, ad una o più Scuole polo che saranno individuate, quali soggetti attuatori, dall'USR della Toscana, per un importo pari a 50.000,00 euro, prenotando le risorse sul bilancio di previsione 2016 nel seguente modo: 50.000,00 euro sul capitolo di nuova istituzione "*Interventi delle donne vittime di violenza-Trasferimenti istituzioni*

scolastiche” per il quale è in corso una variazione di bilancio amministrativa dal capitolo 23128 del Bilancio 2016;

6. di stabilire che la liquidazione del finanziamento da parte della Regione Toscana avverrà per la cifra di euro 50.000,00 contestualmente al decreto di impegno;
7. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinate al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007”.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DANIELA VOLPI

IL DIRETTORE
ROBERTO FERRARI

ACCORDO

TRA

REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE – E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

PER

LA CONDIVISIONE DI AZIONI COMUNI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, DELLA CONOSCENZA, DELLE OPPORTUNITA' E LO SVILUPPO PROGETTI DI FORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE VOLTI ALLA LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10, codice fiscale 01386030488 rappresentata dalla Vicepresidente Monica Barni

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (di seguito USR Toscana), con sede in Firenze, Via Mannelli, 113, codice fiscale 80022410486 rappresentato dal Direttore Generale Domenico Petruzzo

PREMESSO CHE

la Direzione Cultura e Ricerca è competente in materie che interessano il sistema scolastico sia per il supporto alla diffusione della conoscenza (Spettacolo, musei, archivi, biblioteche, orientamento scolastico per il successo formativo) che per lo sviluppo dell'educazione alla cittadinanza responsabile (cultura della memoria, politiche di genere, pari opportunità, tutela dei diritti consumatori-utenti, cultura della pace);

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, siglata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 e, in particolare, l'articolo 14 impegna gli Stati ad intraprendere, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati a livello cognitivo degli allievi;

la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) ed in particolare l'articolo 5- Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere- al comma c) prevede come finalità del piano quella di promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di

prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, fra le varie linee di indirizzo prevede quella della "Educazione";

il comma 16 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) dispone quanto segue: *"Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013."*;

la circolare MIUR n. 1972 del 15/09/2015 fornisce chiarimenti e tutti i riferimenti normativi europei e nazionali a supporto dell'art. 1 comma 16 legge 107/2015 ed in particolare ribadisce e sottolinea che:

le finalità del suddetto articolo è quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona;

nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione;

il personale scolastico, a cui è affidato il compito di educare i ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente formato e aggiornato, così come previsto anche dalla legge 128/2013 che all'art.16 lettera d) che pone all'attenzione delle scuole la necessità di favorire: *"l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"*.

la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) fra i propri obiettivi si pone quelli di: agire nel rispetto dell'universalità dell'esercizio dei diritti di donne e uomini; eliminare gli stereotipi associati al genere; promuovere e diffondere la libertà e l'autodeterminazione della donna; promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;

la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'art. 59 (Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare) prevede fra i vari interventi anche quelli relativi ad attività formative nelle scuole e per chi opera nel settore socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura;

la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) ed in particolare: l'art. 3 -Costituzione della rete- dispone che la Regione Toscana sostiene e incentiva la costituzione di reti territoriali di relazioni fra tutti i soggetti istituzionali, interessati nella

prevenzione della violenza di genere accoglienza protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, fra i quali vengono indicati l'Ufficio scolastico regionale e quelli provinciali;

l'art. 4 -Attività di prevenzione- dispone che la Regione, anche in collaborazione con i soggetti della Rete sostiene progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;

la legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) ed in particolare l'art. 1 dispone che la Regione Toscana adotta politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuove il superamento delle situazioni di discriminazione e garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere;

TENUTO CONTO

che nell'ambito di applicazione della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) la Regione Toscana ha finanziato, negli anni, attraverso gli Accordi territoriali di genere presentati dalle Province, progetti di formazione e sensibilizzazione nelle scuole per combattere gli stereotipi associati al genere;

che alla luce dell'attuale assetto istituzionale si rende opportuno, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, procedere al finanziamento di queste progettualità attraverso l'individuazione e la sperimentazione di un nuovo percorso che veda una stretta collaborazione fra Regione Toscana e USR Toscana;

che ai sensi della suindicata legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) sono state costituite reti territoriali di ambito provinciale attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli interistituzionali, ai quali hanno aderito, nella quasi totalità dei casi, gli Uffici scolastici provinciali;

che per promuovere la conoscenza, contrastare gli stereotipi di genere e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale nonché, più in generale, per supportare l'educazione alla cittadinanza responsabile occorre promuovere una costante collaborazione e specifici progetti di formazione/sensibilizzazione nelle scuole, in quanto la formazione è il terreno più importante per attuare un cambiamento culturale;

che è volontà della Regione Toscana e dell'USR Toscana collaborare organicamente al fine di individuare e sperimentare un percorso per una progettazione che meglio risponda ai suindicati obiettivi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità

1. Con il presente Accordo le parti convengono di perseguire le seguenti finalità, anche attraverso l'individuazione di buone prassi:

combattere lo stereotipo di genere che incide sui percorsi di istruzione e sulla condizione lavorativa della donna finendo per costituire un ostacolo per l'accesso, il mantenimento e il miglioramento della sua posizione lavorativa e ad alimentare una cultura distorta dei ruoli della donna, sia fuori che dentro la famiglia, nonché delle relazioni all'interno della coppia; contribuire a creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero da quei pregiudizi che sono alla base delle discriminazioni determinate dal genere e dall'orientamento sessuale;

supportare e sostenere l'educazione alla cittadinanza responsabile attraverso la trasmissione della memoria, la conoscenza delle culture e dei diritti per consentire alle nuove generazioni di costruire la pace e la sostenibilità necessarie al futuro della società;

dotare gli studenti degli strumenti necessari per orientarsi nel vasto patrimonio culturale regionale e nelle opportunità offerte dall'alta formazione e dai centri di ricerca toscani;

consolidare ed innovare gli interventi educativi secondo approcci che rispettino e valorizzino le differenze e contrastino qualunque forma di aggressione e violenza, valorizzare e qualificare le competenze professionali del mondo della scuola in materia di pari opportunità, lotta agli stereotipi e contrasto alla violenza di genere;

Articolo 3

Oggetto

1. Attraverso il presente Accordo le parti intendono individuare, partendo da una prima fase sperimentale, modalità di collaborazione e specifici progetti di formazione/sensibilizzazione che coinvolgano le scuole del territorio.

Articolo 4

Ambiti di intervento

1. Le finalità individuate nell'articolo 2 sono perseguite e sviluppate secondo i seguenti ambiti di intervento:

Sensibilizzazione e informazione degli studenti;
Formazione dei docenti e del personale A.T.A.;

Articolo 5

Modalità operative

1. La realizzazione di quanto previsto negli articoli 3 e 4 sarà garantita attraverso le seguenti modalità operative:

L'USR Toscana si impegna a:

individuare una o più scuole polo per la realizzazione di progetti di formazione/sensibilizzazione nelle scuole, secondo gli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, volti al contrasto degli stereotipi di genere e delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale nonché alla promozione dei diritti, della conoscenza e delle opportunità;

garantire la rispondenza delle progettualità alle finalità del presente Accordo;

individuare un referente regionale con funzioni di raccordo e coordinamento con la scuola/e impegnate nella realizzazione dei progetti;

La Regione Toscana si impegna a:

finanziare, in via sperimentale, previa verifica della sua rispondenza alle finalità del presente Accordo, una prima azione progettuale, nell'ambito di intervento –Formazione dei docenti e del personale A.T.A.- erogando le risorse ad una o più Scuole polo individuate dall'Ufficio Scolastico Regionale, per un importo pari a 50.000,00 a seguito della sua presentazione all'Ufficio Scolastico Regionale;

dare ampia pubblicità e diffusione alle azioni realizzate anche in un'ottica di implementazione e messa a sistema delle stesse.

Articolo 6

Coordinamento e monitoraggio

1. Ai fini delle attività di coordinamento e di monitoraggio del presente Protocollo è costituito un gruppo di coordinamento paritetico cui partecipano rappresentanti della Regione e dell'USR con funzione di messa a punto e supporto alla realizzazione, nonché controllo delle attività programmate in relazione alle specifiche aree di intervento.

Articolo 7

Risorse

1. Per la realizzazione delle finalità e delle azioni di cui al presente Accordo la Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione, per l'anno 2016, le seguenti risorse: euro 50.000,00 da destinarsi ad una o più Scuole polo individuate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per la realizzazione di un'azione progettuale relativa all'ambito di intervento di cui all' articolo 4 - Formazione dei docenti e del personale A.T.A.- Le risorse necessarie saranno reperite nell'ambito della legge regionale n.81 del 28/12/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'art. 20, Violenza di genere, per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).

2. L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinate al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

3. Per la realizzazione delle finalità e delle azioni di cui al presente Accordo la Regione Toscana potrà mettere a disposizione ulteriori risorse qualora si renderanno disponibili.

Articolo 8

Revoche

1. I finanziamenti di cui al presente Accordo saranno revocati e le somme erogate dovranno essere restituite in caso di mancato rispetto delle singole prescrizioni del presente Accordo.

Articolo 9

Tempistica

1. Entro il 15 ottobre 2016 dovranno essere individuata/e la/le scuole polo e l'azione progettuale da finanziarie.

2. Entro 90 giorni dalla conclusione dell'azione progettuale le attività dovranno essere debitamente rendicontate da parte del/i soggetto/i attuatore/i secondo le indicazioni e la modulistica che verranno appositamente predisposte dalla Regione Toscana.

Articolo 10

Durata

1. Il presente Accordo ha durata di anni uno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile a prescindere dal finanziamento.

Letto, approvato, sottoscritto

per la Regione Toscana Assessore Monica Barni

per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Direttore Generale Domenico Petruzzo